



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

BANDO DI CONCORSO

CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI,
GRADUATORIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
RELATIVI AL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE
AREA B

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE
DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA,
DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, PER LE PROVINCE DI

CAGLIARI - NUORO - ORISTANO - SASSARI

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 31.5.1974, n. 420;
- Visto la Legge 7.8.1990, n. 241 e sue successive modificazioni;
- Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
- Vista la Legge 5.2.1992, n. 104 e sue successive modificazioni apportate dall'art. 24 della Legge 04.11.2010 n. 183;
- Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
- Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
- Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
- Vista la Legge 13.03.1999, n. 68;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

- Vista la Legge 03.05.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
- Visto il D.M. 23.07.1999 "*Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art.4 e all'art. 6;
- Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.2001, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 42 del 20.2.2001 – Serie Generale – concernente la documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183;
- Visto il D.M. 19.4.2001, n. 75, pubblicato nella G.U. n. 35 del 4.5.2001 – Quarta Serie Speciale – applicativo del predetto regolamento;
- Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101;
- Visto il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*", aggiornato dal D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 contenente "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni;
- Visto il D.M. n. 640 del 30.08.2017 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L. 29.11.2007;
- Visto il D.M. 29.09.2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 25.9.2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- Visto il D.M. 17.12.2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 82/2009;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

- Visto l'art. 7, comma 4 ter, del Decreto Legge 30.12.2009, n. 194 convertito in Legge 26.02.2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.2009, n. 167 anche per l'anno scolastico 2010/11;
- Vista l'O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti in data 02.04.2009 reg. 1 foglio 234 – concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, per l'accesso ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA della scuola;
- Vista la nota 19.02.2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 30.07.2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6.10.2010 – Serie Generale – concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4 octies a 4 decies dell'art. 1 del Decreto Legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola, di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 104 del 1992 e dalla Legge n. 68 del 1999;
- Visto il D.M. 30.07.2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 convertito in Legge n. 25/2010;
- Visto il D.M. 15.09.2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;
- Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Visto il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018
- Vista la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- Visto l'art. 9 c. 21 bis del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012”;
- Visto il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;
- Considerato che a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia di concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, per l'anno



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

scolastico 2014/15 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

- Vista la nota ministeriale prot. n. 8151 del 13.03.2015 avente per oggetto "Indizione, per l'anno scolastico 2014/2015 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 6408 del 07.03.2016 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2015/16. Graduatorie 2016/17;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 8654 del 28.02.2017 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2016/17. Graduatorie 2017/18;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 11117 del 27.2.2018 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2017/18. Graduatorie 2018/19;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 8991 del 6.3.2019 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2018/19. Graduatorie 2019/20;
- Vista la nota prot. AOODGPER. Reg.uff. n. 9622 del 20.04.2020 con la quale è stato trasmesso il parere della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica circa il riconoscimento di analogie delle certificazioni Mediaform E.Q.I.A.IIQ7 con i programmi di certificazione ECDL di tipo "standard" e "full standard", e delle certificazioni IIQ4 con quelle di tipo "expert";
- Vista la nota MI prot. n. 5196 del 11.03.2020 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2019/20. Graduatorie 2020/21.
- Vista la nota AOODGPER n. 6969 del 24.03.2020 con la quale veniva disposta la sospensione della procedura di cui alla nota prot. n. 5196 del 11.03.2020;
- Vista la nota MI AOODGPER n. 10588 del 29.04.2020 con la quale è stata comunicata la predisposizione della procedura informatica per la presentazione in via telematica della domanda di ammissione alla procedura;

DECRETA

ARTICOLO 1



INDIZIONE DEL CONCORSO

1.1 – È indetto, nell'anno scolastico 2019/2020, il concorso per titoli di cui all'art. 554 D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2020/2021, concernente il profilo professionale di **INFERMIERE** dell'area **B** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

1.2 – Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) di ciascuna provincia.

1.3 – Copia del presente bando sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia pubblicato nei rispettivi siti istituzionali.

1.4 – Il numero dei posti disponibili non viene indicato nel presente bando di concorso, non trattandosi di concorsi a posti ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.5 – Il presente bando resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 – Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio in qualità di "personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale" nella medesima provincia e nel profilo professionale di **INFERMIERE** cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel profilo professionale di **INFERMIERE** cui concorre, non perde la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo di **INFERMIERE** cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del profilo di **INFERMIERE** cui si concorre.

2.2 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre **(1)**, **(2)**. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero **(1)**;
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. n. 588/85) **(1)**;



c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184, art. 6, comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.7.2000 (All.to I);
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 – Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l'articolo 4 – modifica della tabella B allegata al C.C.N.L. 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

INFERMIERE:

- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

2.4 – Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 – Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 – Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 – Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il profilo professionale di **INFERMIERE**, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 – I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

2.9 – Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

2.10 – I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) - Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14, del C.C.N.L. 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2006/09 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).

(2) – I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 giorni la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ARTICOLO 3 AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 – I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 – Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/2. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

3.3 – I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ARTICOLO 4 PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1-La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (Modello B1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di **INFIERMIERE** cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale di **INFIERMIERE** cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale di **INFIERMIERE** cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (Modello B1) deve essere presentata esclusivamente nella provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 – I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (Modello B2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il profilo professionale di **INFIERMIERE**.

4.3 – La domanda di inserimento (Modello B1) può essere prodotta per il profilo professionale di **INFIERMIERE** in una sola provincia.

4.4 – Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI



5.1 – I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 – Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.3.1999, n. 68, con particolare riferimento agli artt. 3-7, comma 2, e art. 18).

5.3 – Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ARTICOLO 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 – Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso istanza POLIS (Modello F), ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 – I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo professionale di **INFERMIERE** e dalle graduatorie di seconda o terza fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 – I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, devono necessariamente produrre il modello G, debitamente compilato e datato tramite l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297 del 16.04.1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, devono produrre l'allegato G, debitamente compilato e datato, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 4, trasmesso nei modi suindicati.

6.4 – Le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 – La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.

ARTICOLO 7 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 – Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, i soggiornanti di lungo periodo o coloro i quali siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono, altresì, inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996);
- f) adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.2 – Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 – Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.



ARTICOLO 8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 – Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate **esclusivamente secondo le modalità indicate nel successivo punto 4 dell'art.8, dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.**

8.2 – Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 – L'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 – **Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.**

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

8.5 – Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

8.6 – L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata o PEC all'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 – I moduli B1 e B2, compiutamente formulati nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sono validi a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essi rappresentato dai candidati.

8.8 – L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.

8.9 – L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 – lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 – lett. c) sono accertate d'ufficio.



ARTICOLO 9 INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 – Sono inammissibili le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente art.8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 – Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il profilo professionale di **INFERMIERE**.

9.3 – L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 – Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 – L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) di competenza prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

9.6 – I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ARTICOLO 10 COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 – Le commissioni giudicatrici nominate dal dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) di ciascuna provincia sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 del D.Lgs. n. 297/94, per i concorsi dell'area B.

10.2 – Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

10.3 – Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

ARTICOLO 11 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 – I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base



all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All.to A/2), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All.to D) e riserve (All.to E).

11.2 – I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 – La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale). Del deposito è dato avviso mediante pubblicazione al sito.

11.4 – Successivamente i dirigenti responsabili degli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) procedono all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

11.5 – Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352, e D.P.R. n. 184/2006.

ARTICOLO 12 RICORSI

12.1 – Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 – Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il dirigente dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 – Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 – I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 – L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 – Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2006/09.

ARTICOLO 13 ADEMPIMENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI (EX UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI)

13.1 – Gli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ARTICOLO 14 NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 – Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 – Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. n. 297/94).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

*Il funzionario
D.Leoni*

AVVERTENZE AL BANDO

Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Si ricorda altresì che il modello H, OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATO, per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.



1	Allegato n.1	Avvertenze alla tabella A/2
2	Allegato A/2	Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di infermiere
3	Note alla tabella di valutazione	
4	Modello B1	Modulo domanda di inserimento per l'A.S. 2020/2021 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO Istanze ON LINE
5	Modello B2	Modulo domanda di aggiornamento per l'A.S. 2020/2021 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO Istanze ON LINE
6	Allegato D	Preferenze
7	Allegato E	Riserve
8	Modello F	Modello per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'A.S. 2020/2021 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO Istanze ON LINE
9	Allegato G	Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di prima fascia UTILIZZARE L'APPOSITA APPLICAZIONE WEB NELL'AMBITO DELLE "ISTANZE ON-LINE" nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.
10	Modello H	Modulo destinato esclusivamente al personale ata incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'art 554 del d.lgs. 297/94 e beneficiario dell'art. 21 e/o 33, commi 5, 6 e 7 legge 104/92 e successive modificazioni DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO Istanze ON LINE
11	Allegato I	Tabella corrispondenza profili



ALLEGATO N. 1 AVVERTENZE ALLA TABELLA A/2

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
E' altresì valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14, del C.C.N.L. 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L. 2006/09 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.



H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza "Q" va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola.

L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

ALLEGATO A/2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 **(1)**.

2) Diploma di laurea breve: punti **1,80**

Diploma di laurea o laurea specialistica: punti **2** (si valuta un solo titolo, il più favorevole) **(1)**, **(2)**.

3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità **(9)**: punti **2**.

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) **(4)**, **(5)**, **(6)**, **(7)**: punti **0,50** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

-



5) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio d'insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. **(4), (5), (6), (7)**: punti **0,10** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici **(5), (6)**: punti **0,05** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) – Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) – Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

Sono, altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) – Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) – Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) – Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) – La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) – Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente



(amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

(8) – *Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 1 della tabella A/2 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.*

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(9) – *Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.*

ALLEGATO D PREFERENZE

COD.	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

- sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S gli invalidi ed i mutilati civili;
- T militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO E RISERVE

Le riserve spettano:

1 – (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (Legge 20.10.1990, n. 302, art. 1 - comma 1 - Legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla Legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12; – (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla Legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 – alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto Nazionale per l'assunzione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7, secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

3 – agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata Legge n. 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo.

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.